

Piazza 28 Ottobre 1918 nr.
1

Telefono (0438) 466111

Telefax (0438) 466190

Codice fiscale:
82002770269

Partita Iva: 00670660265



COMUNE DI

SANTA LUCIA DI PIAVE

Provincia di TREVISO

COPIA

Ordinanza N.19

S. Lucia di Piave 25/10/2018

Oggetto: DISCIPLINA COMUNALE DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI E DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI NEGLI ESERCIZI ANCHE COMMERCIALI OVE NE È CONSENTITA L'INSTALLAZIONE.

II SINDACO

PREMESSO che:

- con il termine ludopatia o gioco d'azzardo patologico (G.A.P.), definito dall'OMS come "malattia sociale" si intende l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse. Il gioco d'azzardo patologico, che in alcune persone può instaurarsi come conseguenza estrema di un gioco prolungato, essendo una dipendenza comportamentale patologica, è una malattia in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia. L'OMS lo assimila ad altre dipendenze, considerando affetti da gioco patologico i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità;
- si tratta, pertanto, di un disturbo molto serio, le cui cause sono molteplici e variegata ma che potrebbero consistere in un insieme di fattori sia genetici che ambientali. Esso può arrivare non solo a distruggere la vita dell'individuo che ne è affetto e dei suoi familiari, ma anche a creare situazioni di allarme sociale e, nei casi più estremi, a generare fenomeni criminosi, spingendo l'individuo a commettere furti o frodi oppure ad alimentare il fenomeno dell'usura;
- il 14 luglio 2014, la Commissione europea sui servizi di gioco d'azzardo on line, considerata la rapida diffusione anche delle tecnologie di gioco d'azzardo telematico, ha approvato una raccomandazione agli Stati membri contenente le linee guida al fine di tutelare più efficacemente tutti i cittadini europei, in particolare i minori, dai rischi associati al gioco d'azzardo nel settore digitale, in rapida espansione;
- il SerD di Conegliano, Servizio per le Dipendenze dell'Azienda ULSS 2 – Distretto Pieve di Soligo, ha da tempo attivato un ambulatorio dedicato al GAP (Gioco d'Azzardo Patologico). Nel corso del 2017 all'ambulatorio si sono rivolte 75 persone, 64 maschi e 11 femmine. La dipendenza più frequente è risultata quella dalle video-slot (collocate in bar, tabaccherie o locali da gioco). In base agli studi epidemiologici il numero di persone dipendenti dal gioco è, purtroppo, decisamente più elevato rispetto al dato di coloro che si rivolgono all'ambulatorio: molti provano vergogna nel chiedere aiuto per questa patologia, altri, invece, sottovalutano il problema finché non si trovano

a dover fronteggiare una situazione economica fattasi grave o la compromissione dei rapporti.

- secondo i dati degli studi ISPAD® ed ESPAD®Italia, condotto dai ricercatori dell'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa (Ifc-Cnr), nel corso del 2017 hanno giocato almeno una volta oltre 17 milioni di italiani (42,8%), contro i 10 milioni del 2014 (27,9%) e fra questi oltre un milione di studenti (36,9%). Inoltre, quasi 100.000 persone hanno chiesto denaro in prestito illegale, poco più di 100.000 hanno procurato danni economici ad altre persone e quasi 30.000 hanno subito danni economici in prima persona. Sembra più a rischio, secondo questi studi, di sviluppare problematicità chi è in cerca di prima occupazione e gli studenti. Nella popolazione generale, il 58% riferisce di poter raggiungere un luogo dove poter giocare in meno di 5 minuti a piedi. Anche il 33,4% degli studenti accede ai luoghi di gioco in meno di cinque minuti da scuola e il 28,4% in dieci. Nel 2017 circa 1,4 milioni di italiani hanno poi giocato on line, di cui 200.000 studenti, utilizzando per la maggior parte lo smartphone. Gli stessi studi rivelano la facilità di accesso ai luoghi di gioco, confermata dal dato che solo il 27,1% ha avuto problemi a giocare d'azzardo in luoghi pubblici perché minorenne;
- che per quanto attiene la Regione Veneto, dal 2004 è attivo il Gruppo di Ricerca Veneto sul Gioco d'Azzardo Patologico costituito da operatori pubblici e privati dei dipartimenti per le dipendenze del Veneto per lo studio e lo sviluppo di iniziative di contrasto al gioco d'azzardo patologico. Tale gruppo ha prodotto il Progetto Jackpot, primo atto concreto della Regione Veneto in tema di gioco compulsivo, cui sono seguiti nel tempo i progetti GAP NET e GAP NET2, che tutt'ora è in corso, finalizzati a creare nel territorio della regione una rete di ambulatori per la cura dei giocatori problematici e patologici;
- sulla base del D.L. 2012/158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della L. 2012/198, si è previsto di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) "con riferimento alle prestazioni di prevenzioni, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità";
- l'ULSS n. 7 con nota 12357 del 03.04.2015 qui pervenuta il 07.04.2015 prot. 2257/2015 ha trasmesso il Manifesto dei Sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo recepita da questo Ente con Deliberazione del Consiglio n. 13 del 27/04/2015;

TUTTO CIÒ PREMESSO

RITENUTO di dover adottare un provvedimento a tutela della propria comunità volto a limitare l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semi automatici ed elettronici da gioco d'azzardo leciti, inteso come atto dovuto ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 che recita: "Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la proprio comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";

DATO ATTO che si rinviene l'utilità di disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi d'intrattenimento con lo scopo di contrastare l'insorgere di fenomeni devianti nell'utilizzo degli stessi tenendo conto che fra i fruitori vi sono spesso giovani ed anziani, soggetti forse più fragili e meno consapevoli che possono cadere in vere forme di dipendenza patologica con pregiudizio della salute e delle dinamiche relazionali;

CONSIDERATO che, come descritto nella relazione di cui in premessa, il giocatore d'azzardo ha un'incapacità cronica e progressiva di resistere all'impulso di giocare

d'azzardo tale da compromettere se stesso, la sua famiglia e le sue attività professionali;

VISTO l'art. 50, comma 7 del D. Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che recita : "Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti ";

VISTE la circolare n. 557/PAS.7801.12001(1) del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23/06/2010 e la Nota del 19/03/2013 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura delle seguenti attività:

- a) esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati new slots e videolottery terminal;
- b) negozi dediti all'attività prevalente di raccolta di scommesse;
- c) sale Bingo

tutte attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art 88 TULPS, compete al Sindaco sulla base di quanto previsto dall'art 50, comma 7, del TUEL e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli esercizi pubblici;

VISTE le sentenze:

- Consiglio di Stato n. 3778/2015, concernente la disciplina degli orari di apertura delle sale pubbliche da gioco e di utilizzo (di accensione e di spegnimento) dei video-giochi e slot-machine, posti all'interno di altri esercizi commerciali e pubblici esercizi, prescindendo dagli orari di apertura di questi ultimi;
- T.A.R. Emilia Romagna che con Ordinanza n. 42 del 27.01.2016 – ha confermato l'indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato per il quale "la prevenzione della ludopatia rientra nell'ambito delle possibili misure di tutela della salute pubblica e, quindi, nella ordinaria competenza sindacale ex art. 50, comma 7, del TUEL (giurisprudenza prevalente), a prescindere dalla invocata legislazione specifica (statale e regionale) sul gioco lecito e dai poteri sindacali di urgenza e contingibilità". Inoltre, precisa che, "sotto il profilo del danno, appare recessivo l'interesse imprenditoriale privato rispetto alle esigenze di tutela della salute, e non d'interesse del ricorrente il profilo della finanza pubblica";
- T.A.R. Puglia che con sentenza n. 902 del 2018 che sottolinea come lo scopo principale dell'inibizione è circoscritta alla volontà di tutelare i soggetti deboli, quali i giovani, e soprattutto in riferimento al parametro bene-salute costituzionalmente garantito e che i limiti distanziometrici sono ragionevolmente applicati non solo agli apparecchi da gioco ex art.110 co.6 TULPS, ma anche alle sale scommesse ippiche e sportive essendo in entrambi i casi ravvisabile la tentazione ad un guadagno facile e illusorio, a nulla rilevando la fonte (apparecchi da gioco, da un lato; scommesse ippiche e/o sportive, dall'altro) di tale sperato guadagno. In riferimento alla libertà d'impresa, il rigetto viene giustificato in quanto la disposizione inibisce l'esercizio dell'attività, che può essere delocalizzato a debita distanza dai centri di aggregazione, nonostante le piccole dimensioni del comune.
- T.A.R. Veneto n. 114/2016, n. 119/2016, n. 753/2015 e n. 811/2015 che hanno ritenuto legittimi i regolamenti o le ordinanze che hanno limitato a otto ore giornaliere l'apertura delle sale scommesse o da gioco;

- T.A.R. Veneto n. 130 del 26 gennaio 2017 – sez. III, che considera proporzionata, rispetto agli obiettivi perseguiti di prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d'azzardo patologico, la disciplina limitativa degli orari di apertura dei pubblici esercizi in cui si svolgono attività di gioco o scommessa, che consente un'apertura giornaliera pari a otto ore;
- T.A.R. Veneto n. 434 del 3 maggio 2017 – che considera proporzionata, rispetto agli obiettivi perseguiti di prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d'azzardo patologico, la disciplina limitativa degli orari di apertura dei pubblici esercizi in cui si svolgono attività di gioco o scommessa, che consente un'apertura giornaliera pari a quattordici ore giornaliere consecutive;
- T.A.R. Veneto che con le sentenze 417 e 598 del 2018 che sottolineano la congrua istruttoria compiuta dalle amministrazioni sulla forte crescita del fenomeno della ludopatia definita come una vera e propria emergenza sociale nei rispettivi ambiti territoriali e ribadiscono la piena compatibilità delle misure in questione con i principi di tutela della libertà economica stabiliti dalla normativa costituzionale e comunitaria, realizzando un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l'interesse pubblico a prevenire e contrastare fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo in quanto la limitazione degli orari delle sale da gioco costituisce una delle misure che le amministrazioni possono adottare per combattere il fenomeno della ludopatia;
- Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) n. 3271 del 30/06/2014 e n. 3845 del 26/08/2014, con le quali i magistrati hanno: "avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, a termini dell'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute";
- Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18/07/2014 con la quale i giudici hanno mostrato di ritenere plausibile l'interpretazione giurisprudenziale richiamata affermando che: "è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo n. 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.10.2003 "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7 lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22/01/2010 sulle regole tecniche degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del T.U.L.P.S. (VLT);

VISTO il decreto direttoriale Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato Prot. n. 2011/30011/Giochi/UD del 27/07/2011 relativo ai nuovi criteri per la determinazione dei limiti numerico quantitativo ai fini del contingentamento degli apparecchi di trattenimento e svago di cui al comma 6 lettera a) e b) del T.U.L.P.S.;

CONSIDERATO che l'articolo 50, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 (TUEL) evidenzia come il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e l'art. 54 nella parte in cui vengono enunciati i principi generali su cui si giustificano le competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana, definizione giuridica e ambiti di applicazione;

VISTA la nota orientativa dell'ANCI riguardante gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 115/2011 in materia di ordinanze del Sindaco adottate ai sensi dell'art. 54 del TUEL in data 13.04.2011;

RICHIAMATO l'art. 20 della L.R. n. 6/2015 "Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP)" della Legge Regionale 27 aprile 2015 n. 6, dedicato al rischio dalla dipendenza da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e alle problematiche correlate, ed in particolare il comma 3, lettera b), che prevede la possibilità per i Comuni di fissare gli orari di apertura delle sale da gioco e le relative sanzioni amministrative in caso di violazione, tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e alla quiete pubblica;

RICHIAMATE altresì:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27/04/2015 "Manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30/07/2018 "Approvazione del regolamento comunale sui criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi da gioco video lottery, nonché di pratica ed esercizio del gioco d'azzardo e comunque dei giochi con vincita in denaro, leciti, comprese le scommesse.";

VISTA la nota prot. 10373 del 19/09/2018 di avvio del procedimento, trasmessa agli operatori per tramite delle Associazioni di Categoria, ed agli enti interessati, al fine di consentire a tutti di presentare indicazioni ed osservazioni nel merito, secondo i criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza previsti dalla Legge 07.08.1990 n. 241, dando il termine del 19/10/2018 oltre il quale si intendeva il silenzio parere favorevole;

VISTA la nota di Confcommercio in atti al nostro prot. n. 11388 del 11/10/2018 con la quale non si oppone al contenuto del provvedimento;

RITENUTO necessario, per tutte le motivazioni sopra esposte, adottare efficaci misure di controllo;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il provvedimento viene redatto sulla base dei presupposti sopra rilevati e che è finalizzato alla tutela della salute della collettività locale;

DISPONE

Di stabilire la disciplina degli orari di esercizio delle sale giochi (ex art. 86 TULPS) e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi commerciali, locali o punti di offerta del gioco - Decreto del Direttore Generale dei Monopoli di Stato prot. n. 2011/30011/Giochi/UD del 27/07/2011) ex art 86 e 88 TULPS così come di seguito indicato:

1. ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATE EX ART 86 TULPS

L'orario di esercizio delle sale giochi è fissato: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17.00 alle ore 22:00 di tutti i giorni, compresi i festivi.

2. ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO CON VINCITA IN DENARO, DI CUI ALL'ART 110, COMMA 6 DEL TULPS (R.D. n. 773/1931), COLLOCATI IN ALTRE TIPOLOGIE DI ESERCIZI

- a) Autorizzati ex art. 86 del TULPS (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, ricevitorie lotto),
- b) Autorizzati ex art. 88 TULPS (agenzie di scommesse, negozi da gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco ecc.)

L'orario massimo di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, collocati nelle tipologie di esercizi di cui sopra, è fissato: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17.00 alle ore 22:00 di tutti i giorni, compresi i festivi.

Gli stessi apparecchi, nelle ore di "non funzionamento", devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio.

DISPONE INOLTRE

l'obbligo di esposizione all'esterno del locale del cartello indicante l'orario di apertura delle sale giochi o di funzionamento degli apparecchi;

l'applicazione, in caso di violazione delle disposizioni previste dalla presente ordinanza, della sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, con l'applicazione dei principi di cui alla legge 689/1981;

in caso di particolare gravità e recidiva si applicherà, per un periodo da uno a sette giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex art 86, ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'articolo 110, comma 6 del TULPS, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco) ex artt. 86 e 88 TULPS.

La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24 Novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

AVVERTE CHE

il provvedimento verrà tempestivamente comunicato all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura e, successivamente, trasmesso alla Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, all'ULSS2 Marca Trevigiana e reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale on line.

A norma dell'art. 3, comma 4, L. 241/1990, si comunica che, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto per proporre:

- entro il termine di decadenza di sessanta (60) giorni decorrente dal giorno della notifica o dalla comunicazione del presente atto, azione di annullamento (art. 29 D. Lgs. n. 104/2010);
- entro il termine di decadenza di centoventi (120) giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla notifica o dalla comunicazione del presente atto, domanda di risarcimento (art. 30, comma 3, D. Lgs. n. 104/2010).

Avanti la medesima autorità giurisdizionale può essere altresì proposta azione di condanna disciplinata quanto a termini e modalità dall'art. 30 del D. Lgs. n. 104/2010.

Si comunica inoltre che contro il presente provvedimento può essere proposto, in alternativa al ricorso giurisdizionale, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro centoventi (120) giorni dalla data di notifica o della comunicazione del provvedimento stesso (artt. 8 e 9 D.P.R. n. 1199/1971).

Santa Lucia di Piave, il 25/10/2018

IL SINDACO
F.to Riccardo Szumski
